

REGOLAMENTO (CEE) N. 4059/89 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, in appresso denominati «cabotaggio»;

considerando che la libera prestazione di servizi nel traffico nazionale, che tale disposizione implica, comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che per consentire un'attuazione elastica e senza conflitti di questa libertà di prestazione di servizi occorre applicare un regime transitorio di cabotaggio, prima di adottare il regime definitivo;

considerando che detto regime transitorio dovrà prevedere l'instaurazione di un contingente comunitario di cabotaggio, comprendente un certo numero di autorizzazioni specifiche;

considerando che queste autorizzazioni dovranno essere concesse soltanto ai vettori stabiliti in uno Stato membro e abilitati nel medesimo ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada;

considerando che è necessario fissare le condizioni per il rilascio e l'utilizzazione di dette autorizzazioni;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione, nonché di evitare la concentrazione delle operazioni di cabotaggio in uno Stato membro;

considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili alle operazioni di cabotaggio;

considerando che è opportuno che gli Stati membri prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del regime istituito, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni;

considerando che occorrerà istituire, nel rispetto del trattato, il regime definitivo di cabotaggio, applicabile a decorrere dalla data di scadenza del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1990, qualsiasi vettore di merci su strada per conto terzi il quale:

- abbia sede in uno Stato membro, in appresso denominato «Stato membro di stabilimento», conformemente alla legislazione di quest'ultimo;
- vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada, conformemente alla legislazione di tale Stato;

è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

Articolo 2

1. I trasporti nazionali di merci su strada previsti all'articolo 1 si effettuano nell'ambito di un contingente comunitario di cabotaggio.

Le autorizzazioni di cabotaggio devono essere conformi al modello di cui all'allegato I.

Il contingente comunitario di cabotaggio comprende 15 000 autorizzazioni di cabotaggio della durata di due mesi.

2. Un'autorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1° luglio di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese.

Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. C 349 del 31. 12. 1985, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 236.

⁽³⁾ GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 37.